

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 39/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 2.2.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

#### [139] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRETTI MAURO (all'epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL - (nota n. 5821/565 pf17-18/GP/GC/blp del 9.1.2018).

Con provvedimento del 9 gennaio 2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Ferretti Mauro, all'epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società US Arezzo Srl, per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- La Società US Arezzo Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Mauro Ferretti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Unione Sportiva Arezzo Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e

agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

### **Il dibattimento**

Alla udienza del 2 febbraio 2018, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Mauro Ferretti la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) oltre a giorni 15 (quindici) per la recidiva, per un totale di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici), e per la società Unione Sportiva Arezzo S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato.

Risulta documentalmente accertato, che il Sig. Ferretti nella qualità di legale rappresentante del sodalizio sportivo nonché la stessa US Arezzo Srl non hanno versato, entro il 16 ottobre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque non hanno documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

La Co.Vi.So.C., a seguito delle indagini svolte, ha evidenziato, ai competenti organi della FIGC, attraverso il memorandum riepilogativo, allegato n. 1 all'atto di deferimento, il mancato versamento delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi ai menzionati emolumenti.

Di più.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Mauro Ferretti, legale rappresentante pro-tempore della Società US Arezzo Srl, nonché che a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all'art. 21 CGS.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per il Sig. Mauro Ferretti la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici);
- per la società Unione Sportiva Arezzo S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

**(115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STOPPA VITO (all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società ASD Futsal Bisceglie 1990), SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 - (nota n. 4615/373 pf16-17 GP/GT/ag del 28.II.2017).**

Con provvedimento del 28 novembre 2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Stoppa Vito, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società ASD Futsal Bisceglie 1990, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato sulla pagina del social network "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell'arbitro della gara ASD Futsal Bisceglie 1990 – Meta C5, disputata in data 07/10/2017 e valevole per il campionato di serie A2 calcio a 5 maschile; nonché per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell'intera classe arbitrale e, di riflesso, anche dell'istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato "post", in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “... In questo caso in campo c'è un tesserato AIA che dopo aver fischiato un quinto fallo inesistente si porta ancora l'errore con se al posto di cancellarlo dalla mente. Pensa più al giudizio che gli darà l'osservatore posizionato sugli spalti ad osservarlo anziché pensare ad "ARBITRARE", "Mi chiedo quando capiranno o quando verrà dato l'input dai responsabili degli arbitri, che le partite equilibrate, non devono essere decise dalle loro scelte", "in queste partite va fischiato solo quel che è certo (che tutto il palazzetto ha visto) che anche il custode sa valutare, Non è possibile che nel secondo campionato nazionale un intero palazzetto si chiede perché quel giocatore abbia preso il secondo giallo, prima di un time out", "Non è possibile che venga detto io non so se verrà fischiato o no il time out, Se non lo sai significa che sei sotto la partita, la stai subendo, non sai cosa sta accadendo. Sei solo partecipe di un film che ti passa davanti ed a tratti provi ad entrare" e "Dovete capire che i protagonisti sono i giocatori con le loro giocate con i loro gol (che fanno lo spettacolo della disciplina Futsal) e non voi per i vostri fischi o non fischi";

- la Società ASD Futsal Bisceglie 1990, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, ed all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato, Sig. Stoppa Vito.

### **Le memorie difensive**

I deferiti hanno fatto pervenire due distinte memorie difensive.

La difesa del Sig. Stoppa assume che "non è chi non veda che il tenore e il contenuto fatto palese dalle dichiarazioni del Sig. Stoppa rientrano pienamente nel diritto (legittimo) di critica; non vi è alcuna intenzione di ledere il prestigio o l'onorabilità del Direttore di Gara né la classe arbitrale nel suo complesso"; le affermazioni rese dal deferito servirebbero da "sprono al dibattito sull'opportunità di migliorare e migliorarsi, utilizzando con grande garbo le parole"; conclude chiedendo, in via principale, il proscioglimento dal capo di imputazione, in via gradata, la sanzione della ammonizione o la sanzione minima ritenuta di giustizia.

La difesa del sodalizio sportivo rileva la "assoluta mancanza di volontà lesiva" delle dichiarazioni rese dal proprio tesserato e precisa di essersi dotato "di un proprio regolamento interno che prescrive una serie di norme che dovrebbero essere osservate da tutti i tesserati" al fine di imporre ai propri tesserati un corretto comportamento. Evidenzia, altresì, l'indirizzo degli Organi di Giustizia Sportiva volto a mitigare il principio della responsabilità oggettiva.

Conclude chiedendo, in via principale, il proscioglimento dagli addebiti ascritti, in subordine, la irrogazione “della sanzione meno afflittiva possibile a titolo simbolico”.

Il dibattimento

Alla udienza del 2 febbraio 2018, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Vito Stoppa la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), per la società ASD Futsal Bisceglie 1990 la sanzione dell’ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).

Sono comparsi altresì l’Avv. Tortorella per il Sig. Stoppa e gli Avv.ti Delli Falconi e Romano per la Società. Il difensore del Sig. Stoppa, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione di codesto Tribunale, attesa la giurisdizione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ex art. 39 Reg. Sett. Tecnico FIGC, con conseguente improcedibilità del deferimento. A tale eccezione si sono associati i difensori della Società deferita.

Gli Avvocati dei deferiti, nel merito, si sono riportati alle argomentazioni difensive esposte nelle memorie ritualmente depositate, chiedendo l’accoglimento, in via principale, dell’eccezione preliminare e, in subordine, delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.

Il deferimento è fondato.

In via preliminare, va segnalato che questo Tribunale si è già espresso in ordine alla eccezione di giurisdizione contestata dai deferiti e che l’orientamento del Tribunale Federale sezione disciplinare è stato confermato dalla Corte Federale D’Appello (vedasi Com. Uff. ....).

Nello specifico questo Tribunale ha rilevato che “...i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali (art. 38, comma 1, Reg.to S.T.) e che la Commissione Disciplinare di tale Settore adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari (comma 3, art. cit.), il successivo art. 39, comma 1, sottopone espressamente i Tecnici alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, tra cui rientra evidentemente il TFN-SD, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per Società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica.

L’ampiezza dell’espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica” consente di ricomprendervi qualunque infrazione comunque connessa ed avente causa nello svolgimento dell’attività agonistica, quale, per l’appunto, lo svolgimento della gara.” (Cfr. Com. Uff. n. 1/TFN-SD – s.s. 2017-18).

Va quindi respinta l’eccezione di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare in ordine alla posizione del Sig. Stoppa in quanto la contestazione mossa esula dal contesto di “attività tecnica” – e quindi dalla riferibilità dell’evento alla cognizione dell’organo disciplinare specifico – rientrando, di diritto, nell’alveo di competenza giurisdizionale di questo Tribunale.

Nel merito.

La documentazione prodotta dalla Procura Federale nonché le stesse difese dei deferiti confermano gli eventi e la esistenza delle dichiarazioni rese oggetto di contestazione. Non essendo negato dai deferiti il fatto storico, questo Tribunale è tenuto a decidere in merito alla natura “denigratoria” o meno delle affermazioni.

Non può sorgere dubbio alcuno in relazione alla contrarietà ai principi federali delle dichiarazioni rese dal Sig. Vito Stoppa a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina del social

network "Facebook", attraverso il quale ha espresso pubblicamente dichiarazioni lesive sia della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell'arbitro della gara ASD Futsal Bisceglie 1990 – Meta C5, disputata in data 07/10/2017 e valevole per il campionato di serie A2 calcio a 5 maschile sia della reputazione dell'intera classe arbitrale e, di riflesso, anche dell'istituzione federale nel suo complesso considerata.

Le stesse infatti, considerandone il tenore, il contenuto, il contesto in cui sono state utilizzate, lo strumento di diffusione e le finalità perseguite (indipendentemente da un intento doloso del loro autore) sfociano obiettivamente - tenuto conto del sentimento medio percepito dalla collettività, quale criterio valutativo della condotta applicata secondo equità - in una vera e propria denigrazione dell'operato dell'arbitro di gara, ovvero potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio alla dignità della persona e dell'istituzione dalla stessa rappresentata.

Non sono persuasive, sul punto, le argomentazioni difensive svolte dai deferiti.

Il diritto (legittimo) di critica non può scadere in espressioni e commenti denigratori, il cui contenuto ecceda i confini di una leale critica, tali cioè che l'ordinamento civile, prima ancora che quello sportivo, ovvero il sentimento comune avverte in quel determinato momento storico come offensivi e indecorosi per l'istituzione cui sono indirizzati. Tanto più, quando queste dichiarazioni sono rilasciate da soggetti tesserati che ricoprono, altresì, ruoli istituzionali primari all'intero dell'ordinamento sportivo e che, con la propria condotta, dovrebbero anche essere veicolo di valori positivi e costruttivi, specie per i più giovani che si avvicinano al mondo dello sport.

Il Collegio non può, dunque, che censurare il comportamento tenuto dai deferiti, mitigando, tuttavia, le pene chieste dalla Procura Federale in considerazione della categoria in cui milita la società deferita.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, infligge al Sig. Vito Stoppa la sanzione della squalifica di mesi 2 (due) ed alla società ASD Futsal Bisceglie 1990 la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 2.2.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERENA STEFANO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Mestre Srl), SOCIETÀ AC MESTRE SRL - (nota n. 4642/135 pf17-18/GC/GP/ac del 28.11.2017).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 28 novembre 2017, il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Sig. SERENA STEFANO, all'epoca dei

fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C. MESTRE S.R.L. per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 3.02.2017, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2017, previsto dalla normativa federale, il nulla osta del Prefetto di Venezia a corredo dell'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2017/2018 in un impianto non ubicato nel proprio comune, lo stadio "Piergiovanni Mecchia" di Portogruaro; 2) la società A.C. MESTRE S.R.L., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Il deferimento origina dalla segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi del 9/8/2017 la quale, nella riunione del 3/8/2017, aveva rilevato che l'istanza in "deroga" presentata dalla società per svolgere l'attività sportiva 2017/2018 presso lo stadio "Pier Giovanni Mecchia" di Portogruaro era stata presentata dalla compagine A.C. Mestre srl in data 21/6/2017, oltre il termine del 20/6/2017 previsto nel Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 3.02.2017.

Il C.U. n. 113/A del 3/2/2017 all'ultimo capoverso del Titolo II, lettera A), prevede che: *"l'inosservanza del termine del 20 giugno 2017,..... per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 3), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 10.000,00"*.

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente comunicato in data 19 ottobre 2017. In data 9/11/2017 i deferiti hanno fatto pervenire alla Procura Federale memoria difensiva a mezzo del difensore Avv. Massimo Zappalà.

In data 2 febbraio 2018, prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale ed i deferiti Stefano Serena ed A.C. Mestre srl, in forza di procura speciale rilasciata al loro difensore, Avv. Lorenzo Sereni, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

## **Il Patteggiamento**

Sulla richiesta di applicazione della sanzione ex art. 23 del C.G.S., Il Tribunale pronuncia il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [pena base per Stefano Serena, sanzione di 30 giorni di inibizione, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti) di inibizione]; [pena base per A.C. Mestre srl, € 10.000,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS ad € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda].

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al

Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Esaminata dal Collegio la documentazione inerente l'odierno deferimento e ritenute congrue, in relazione ai fatti accertati, alle contestazioni sollevate ed al materiale probatorio acquisito, le sanzioni proposte;

Reso noto alle parti che l'ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IBAN: IT 50 K 01005 03309 000000001083.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- giorni 20 (venti) di inibizione a carico del sig. Stefano Serena;
- € 6.667,00 (seimilaseicentosesantasette/00) di ammenda a carico della società A.C. Mestre srl.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei deferiti.

**(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACQUAVIVA SEBASTIANO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), SOCIETÀ SS FIDELIS ANDRIA 1928 SRL - (nota n. 5822/566 pf17-18/GP/GC/blp del 9.1.2018).**

### **Il deferimento**

Con nota del 9 gennaio 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Sebastiano Acquaviva all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Fidelis Andria 1928 srl e la medesima società sportiva per rispondere:

1) il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera c), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 ottobre 2017, gli emolumenti

dovuti ai propri tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.so.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

2) la società sportiva, sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Acquaviva nella qualità, che a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera c), paragrafo IV) delle NOIF.

Per entrambi i deferiti, l'aggravante della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1 CGS in forza delle sanzioni irrogate per analoghe causali (CU n. 28/TFN del 27/11/2017).

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 17 novembre 2017 il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chinè, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione oltre 15 giorni per la recidiva per il sig. Sebastiano Acquaviva;
- 2 (due) punti di penalizzazione per la S.S. Fidelis Andria 1928 srl da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018, oltre € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la recidiva. È comparso per i deferiti l'avv. Vincenzo Todaro che, rappresentando che il pagamento è stato effettuato appena tre giorni dopo la scadenza del termine previsto, si è rimesso alle decisioni del TFN,.

### **Motivi della decisione**

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 19/12/2017.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 7 dicembre 2017, per non aver la società sportiva provveduto entro il termine del 16 ottobre 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2017 ai propri tesserati, ai lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.so.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento di tali somme.

Come attestato dalla Deloitte & Touche spa con report allegato alla comunicazione CO.VI.SO.C. la società ha provveduto al pagamento degli emolumenti di che trattasi solo nelle date tra il 17/20 ottobre 2017 e quindi oltre il termine perentorio del 16 ottobre 2017.

Risulta documentalmente provato che il pagamento degli emolumenti non è stato eseguito nei termini inderogabilmente previsti dall'art. 85 NOIF lettera C), paragrafo IV.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi, all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante ed amministratore unico della società Fidelis Andria 1928 srl, sig. Sebastiano Acquaviva, può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Sebastiano Acquaviva risponde la società sportiva Fidelis Andria 1928 srl, sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS che a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S.

Appare fondata la richiesta di far scontare alla società sportiva la penalizzazione di due punti nel campionato in corso 2017/2018, in ragione delle modifiche apportate all'art. 10, comma 3 del CGS con il CU n. 188/A del 26 giugno 2017.



Anche la contestazione della recidiva di cui all'art. 21, comma 1 CGS appare fondata, atteso che i deferiti sono stati sanzionati per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 compreso, e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori, dipendenti addetti al settore sportivo (CU n. 28/TFN 2017/2018 pubblicato il 27 novembre 2017).

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano Acquaviva, oltre 15 (quindici) giorni per la recidiva;
- 2 (due) punti di penalizzazione per la società sportiva Fidelis Andria 1928 srl da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018, oltre € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la recidiva.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

**Pubblicato in Roma il 8 febbraio 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Commissario Straordinario**  
Roberto Fabbricini